Cartelle: notifiche nulle

Sabato 24 Aprile 2010 17:05 amministratore

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROSSANO
Il Tribunale di Rossano in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Benedetto Ruberto, all'udienza dell'8.01.2008 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

nella causa civile iscritta ai n. 2189 R. G.A.C. dell'anno 2006, avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento, vertente tra:
Tizio
RICORRENTE
CONTRO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA
RESISTENTE
NONCHÉ'
CE.FO.RI s.p.a.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e verbale di udienza dell'8.01.2008.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2006 Tizo proponeva opposizione avverso ia cartella esattoriale n. 045 2006 00054453 71 notificatagli in data 17.11.2006, con la quale la D.P.L. di Cosenza, per il tramite della CE.FO.RI s.p.a.., gli chiedeva il pagamento della somma di € 4.193,54 per sanzioni amministrative e spese.
Con il primo motivo di opposizione deduceva la nullità della predetta cartella per violazione delie norme sulla notificazione degli atti (con particolare riferimento alla mancanza della relata di notifica), nonché per plurime violazioni di legge (in particolare delle leggi nn. 212/00 e 214/00 sotto il profilo della mancanza della motivazione, degli artt. 12 e 17 DPR 602/73, dell'alt. 7L.212/00).
Con il secondo motivo di opposizione eccepiva la decadenza dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'ente impositore ex art. 25 d.igs. 46/99 ovvero la prescrizione dei medesimi.
Con il terzo motivo di opposizione eccepiva la nullità della cartella impugnata per omessa notifica dell'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa richiesta.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della sopra indicata cartella esattoriale perché illegittima, previa sospensione dell'esecutorietà della medesima.
Concessa la sospensione dell'esecuzione provvisoria della cartella impugnata e fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA a mezzo di un suo funzionario e contestava gli avversi assunti- evidenziando che la notifica

della predetta cartella era stata preceduta dalla notificazione dei due atti presupposti (ordinanze ingiunzioni nn. 498 e 499 del 2004), ricevute dal ricorrente e oggetto di apposita impugnativa, decisa con sentenza del Tribunale di Rossano in data 11.01.2006 con provvedimento di rigetto. Eccepiva altresì l'infondatezza del richiamo all'art. 25 dlg.s. 46/99, mentre per quanto concerne le censure relative ai vizi formali della cartella impugnata deduceva il proprio difetto di legittimazione, non partecipando al procedimento di compilazione materiale e notificazione delle cartelle. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.02.2007 si costituiva la CE.FO.RI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e richiamava l'art. 26 d.p.r. 602/73 che consentiva la notifica a mezzo posta delle cartelle esattoriali, dedudendo altresì la conformità delle cartelle impugnate ai modelli in uso presso l'amministrazione delle finanze. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso
All'odierna udienza di discussione dell'8.01.2008 la causa veniva decisa come da separato dispositivo, letto in udienza al termine della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Occorre, in primo luogo, esaminare la questione relativa alla eccepita inesistenza giuridica della notifica della cartella esattoriale impugnata, avente valore pregiudiziale rispetto alle altre censure mosse da parte ricorrente.
Al riguardo, giova preliminarmente osservare come al caso di specie nel quale si controverte in materia di cartella esattoriale emessa a seguito del mancato pagamento di una ordinanza ingiunzione in materia di lavoro sia applicabile la procedura di notificazione della stessa cartella prevista dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, atteso il richiamo a detta procedura contenuto nell'ari. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 a mente del quale decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.
Ciò posto, il primo comma dell'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 individua i soggetti abilitati alla notificazione della cartella e sancisce la possibilità di notifica anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. L'ultimo comma del predetto articolo statuisce che "per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60" del medesimo d.p.r. A sua volta, tale ultima disposizione stabilisce in via generale che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss del codice di procedura civile", senza quindi distinguere tra notifiche effettuate a mani dell'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore, e notifiche eseguite mediante il servizio postale. Ne deriva che tutte le notifiche effettuate nei confronti del contribuente, con qualsiasi mezzo effettuate, soggiacciono alle regole generali di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., ivi compresa la norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 149 c.p.c. e legge 20 novembre 1982 n.

890 che sancisce la necessaria compilazione della relazione di notifica sull'originale e sulla copia.
In altre parole, l'art. 26 più volte menzionato, quando prevede la possibilità di effettuare la notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non stabilisce affatto una speciale tipologia di notifica "semplificata" o "informale", addirittura priva di relata, bensì sancisce soltanto la liceità del ricorso allo strumento del servizio postale, rinviando poi all'art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 per l'individuazione delle norme procedimentali applicabili alle varie forme di notifica delle cartelle.
Norme che l'art. 60 individua in quelle ordinarie del codice di procedura civile di cui agli artt. 137 e ss, con le sole eccezione indicate espressamente e tassativamente nello stesso articolo (in questi esatti termini, da ultimo, Cassazione civile , sez. trib., 24 novembre 2006, n. 24975, nonché Commissione trib. prov. Cosenza, sent. 16 maggio 2007).
La necessità della relata di notifica deriva dal fatto che essa, lungi dall'essere un elemento accidentale del procedimento notificatorio, rappresenta invece l'atto centrale ed indefettibile di ogni notifica, in quanto attraverso essa viene certificata l'attività del notificatore nonché l'esatta corrispondenza tra l'originale e la copia spedita ed è l'unica fonte di riscontro in tal senso, in quanto "le risultante di detta relazione non possono essere interpretate o integrate successivamente" (Cassazione civile, sez. trib., 29 agosto 2000, n. 11315 secondo la quale l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare indicazione e riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze della relazione in questione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti, nonché Cassazione civile, sez. I, 01 giugno 1999, n. 5305).
La relazione di notificazione, quindi, fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, dei fatti avvenuti in sua presenza, nonché dell'esatta equipollenza tra originale e copia spedita, con la conseguenza che, in caso di omessa compilazione della relata, non esiste alcuna possibilità di provare tali circostanze in caso di contestazione.
Tanto premesso, acclarato che la notifica della cartella a mezzo posta non si sottrae alle regole procedurali di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. e, in particolare, all'obbligo della compilazione della relata di notifica da parte del soggetto procedente, deve concludersi per l'assoluta inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento che ne sia privo, come nel caso di specie. Come è noto; infatti, la notificazione è giuridicamente inesistente nella ipotesi in cui l'àtto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge (cosi, Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 1999, n. 2195 secondo la quale, invece, si configura una nullità nel caso in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione, ma si vedano anche Cassazione civile , sez. I, 13 aprile 2000, n. 4753, nonché

Cassazione civile , sez. lav., 15 gennaio 1996, n. 272).
Invero, nel caso di specie, essendo stata pretermessa del tutto l'attività dell'ufficiale giudiziario, la presunta "notificazione" della cartella è, in realtà, degradata a rango di "comunicazione" effettuata direttamente dalla parte sostanziale, il soggetto tenuto al recupero del credito, con la conseguenza che essa esorbita dallo schema legale degli atti di notificazione. Discende dalle precedenti considerazioni l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale opposta.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di inesistenza della notifica della cartella rende superfluo l'esame delle altre eccezioni dispiegate da parte ricorrente.
Peraltro, la complessità della normativa in oggetto giustifica la compensazione integrale delle spese della presente procedura.
P.Q.M
Il Tribunale di Rossano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Tizio nei confronti della DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA e della CO RI.T S.P A. con ricorso depositato il 14.12.2006, cosi provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta annulla la cartella di pagamento n. 045 2006 00054453 71;
2) compensa le spese del giudizio.
Rossano, 8/01/08
Il Giudice